

Attualità

In Svizzera agli evasori concessa prova d'appello

2 Novembre 2006

Non si tratta di un condono fiscale ma di una amnistia individuale e per avvalersene è necessaria un' autodenuncia



L'obiettivo è recuperare le imposte evase, comprese quelle dei defunti, incoraggiando, in quest'ultimo caso, gli eredi a dichiarare l'ammontare sottratto a tassazione e concedendo in cambio un condono della pena. La Svizzera, però, non vuole sentir parlare di condono fiscale, ma al massimo di amnistia individuale, che si concretizza in una autodenuncia con conseguente condono della pena, nel caso in cui ci sia stata sottrazione d'imposta commessa dal defunto e l'erede o gli eredi presentano spontaneamente una denuncia che comporta l'applicazione di un'imposta ridotta con la rinuncia alla riscossione delle multe da parte del Fisco elvetico, che richiede soltanto l'imposta dovuta e gli interessi di mora. Il provvedimento riguarda l'imposta federale diretta e le imposte sul reddito e sulla sostanza dei Cantoni e dei Comuni. Per rendere operativa la misura di amnistia, il governo ha approvato il messaggio preparato dal dipartimento federale delle Finanze e il relativo disegno di legge.

La denuncia spontanea e il condono fiscale

Per il Fisco elvetico la differenza tra autodenuncia e condono non è solo lessicale ma sostanziale, perché la denuncia spontanea non punibile (amnistia individuale), pur avendo lo scopo di aumentare le entrate tributarie, contemporaneamente incoraggia e spinge i cittadini-contribuenti all'onestà fiscale. La differenza fondamentale tra il condono fiscale e l'amnistia individuale è che il contribuente per usufruire del condono deve agire nei tempi (scadenze) e nei modi fissati da un'apposita legge di amnistia fiscale mentre per la denuncia spontanea è lui stesso a stabilire il momento in cui intende avvalersene. Rimane, in ogni caso, il problema di come regolare (di norma con un disegno di legge) le conseguenze dell'amnistia individuale sulle imposte federali e cantonali

e sui contributi non versati o versati in misura ridotta in relazione al fatto di aver nascosto al Fisco una parte di reddito.

Il ritorno alla legalità fiscale

L'Amministrazione fiscale elvetica vuole inviare ai contribuenti un segnale che li incoraggi, nel caso avessero sottratto o ereditato sostanze mai dichiarate al Fisco, a rientrare nella legalità approfittando dell'occasione offerta di beneficiare di condizioni favorevoli in cambio di informazioni sulla reale situazione finanziaria. La legislazione attuale, nel caso di mancata o incompleta dichiarazione al Fisco dell'esatto ammontare del patrimonio, estende ai dieci anni precedenti il decesso del de cuius il recupero dell'imposta, comprensivo degli interessi, a carico degli eredi. Il nuovo disegno di legge limita il recupero dell'imposta e degli interessi ai tre esercizi fiscali precedenti il decesso. L'applicazione delle più favorevoli condizioni per il recupero dell'imposta si applicano però a due condizioni: la prima è la piena collaborazione da parte degli eredi, che devono presentare all'Amministrazione fiscale un inventario completo ed esatto di tutti i beni caduti in successione; la seconda è che le autorità fiscali svizzere non devono già essere a conoscenza della sottrazione di parte del patrimonio da parte del defunto.

Il campo di applicazione nel caso di autodenuncia

Il consiglio federale intende l'autodenuncia come una manifestazione di onestà fiscale da parte del contribuente che ammette l'errore e si pente, e per questo motivo non deve essere punito. La volontà di rientrare nella legalità è, quindi, la premessa al corretto futuro comportamento fiscale ed è la ragione per cui l'autodenuncia esente da pena si può concedere una volta soltanto nella vita del contribuente. Possono beneficiare dell'amnistia individuale, che comporta il recupero ordinario dell'imposta federale e il versamento contestuale degli interessi di mora, sia le persone fisiche sia quelle giuridiche. Qualsiasi altra denuncia, dopo la prima e unica autodenuncia esente da pena, sarà soggetta alla normativa attuale e, quindi, il contribuente dovrà versare alle casse dell'Erario, oltre all'imposta e agli interessi di mora, anche la sanzione pari a un quinto dell'imposta evasa. Nel disegno di legge approvato dal Consiglio federale c'è l'estensione dei benefici derivanti dall'autodenuncia esente, alle stesse condizioni previste per il contribuente, anche alle persone che, in vari modi, partecipano o favoriscono l'evasione dell'imposta. L'applicazione delle misure finanziariamente più favorevoli, riguarda l'imposta federale diretta e le imposte sul reddito e sulla fortuna dei Cantoni e dei Comuni. Non si applicano, quindi, misure di favore a tutti gli altri tributi o imposte non versate, quali l'imposta sul valore aggiunto (Iva), l'imposta preventiva, l'imposta sulle successioni e sulle donazioni e i contributi previdenziali.

di

Giuseppe Ciliberto